


PALERMO, 3 DICEMBRE 2019

# Il Commercialista alla sfida del nuovo Codice della Crisi d'Impresa


Dott. Ernesto Gatto, Commercialista in Palermo e Rappresentante  
del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe

# INDICE DEGLI ARGOMENTI

Profili generali e principali obiettivi della riforma della crisi d'impresa



Come il Professionista può essere protagonista della riforma



Obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati



i nuovi obblighi in capo a sindaci, revisori ed amministratori



Il ruolo del CNDCEC nella riforma ed i nuovi indicatori di crisi

Attuale panorama delle procedure concorsuali e nuovo ambito di applicazione



Le soglie per i nuovi obblighi di nomina dell'organo di controllo



L'Organismo di Composizione della crisi d'impresa – O.C.R.I.



La nuova procedura di composizione assistita della crisi d'impresa



Uno sguardo finale ai possibili scenari futuri della riforma

# I PROFILI GENERALI DELLA RIFORMA

Con il Dlgs. 12/01/2019 n. 14 è stato approvato il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che entrerà in vigore (salvo alcune eccezioni) il 15/08/2020, con il decorso di 18 mesi dalla pubblicazione in GURI



La riforma nasce per porre rimedio  
all'eccesso di produzione legislativa

Arrestare la diffusione di contrasti  
giurisprudenziali e dottrinali



Dare una risposta organica alle  
sollecitazioni pervenute dalla UE



Il nuovo codice introduce innovative  
procedure di controllo interno ed esterno

# I PROFILI GENERALI DELLA RIFORMA

Alert interni



Organo di controllo (Art. 14) ed Organo amministrativo (Art. 19)



Quindi se non ci fosse stata una rilevante estensione dell'obbligo di nomina la Riforma ne sarebbe uscita svuotata

Alert esterni



Creditori pubblici qualificati (Art. 15)



Trattasi di Agenzia Entrate, Inps e Agenzia Riscossione che interverranno al superamento di talune soglie

# I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Intercettare la crisi mediante una diagnosi precoce, favorendo un intervento tempestivo secondo la logica della prevenzione con l'obiettivo di percepire in via immediata i segnali della crisi al fine di evitare che essa si traduca in insolvenza irreversibile



I risultati in termini di recupero del credito sarebbero stati molto più alti se le procedure concorsuali fossero scattate in anticipo

Le statistiche evidenziano un ritardo medio nell'apertura delle procedure concorsuali di 2/3 anni rispetto al manifestarsi dei primi sintomi della crisi

# I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

La riforma prevede un sistema premiale in capo agli imprenditori, sindaci ed amministratori che intercettano tempestivamente gli alert e li portano a conoscenza degli organismi competenti (OCRI)



Vengono inoltre fortemente rafforzati gli obblighi organizzativi di tipo amministrativo e contabile anche in capo alle realtà di minori dimensioni

Obiettivo (pericoloso) della riforma è quello di promuovere a verità oggettiva gli indicatori di crisi con il rischio di determinare falsi negativi e falsi positivi

Falsi positivi

Falsi negativi

I rischi di rendere oggetto di segnalazione imprese di cui è prevista un'insolvenza che poi non si verificherà

I rischi di imprese di cui non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi

# L'ATTUALE PANORAMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Le procedure concorsuali vigenti possono essere suddivise in due grandi gruppi



Procedure alle quali possono accedere gli imprenditori commerciali di medie e grandi dimensioni



- Fallimento
- Concordato preventivo
- Amministrazione straordinaria
- Liquidazione coatta amministrativa

Procedure alle quali possono accedere tutti gli altri imprenditori di ridotte dimensioni



- Liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato
- Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Piano del consumatore

# L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

Il nuovo codice ha un campo di applicazione più ampio rispetto al passato



Si applica infatti alle situazioni di crisi del debitore sia esso: consumatore, professionista o imprenditore (sia in forma individuale che collettiva)

La nuova disciplina non si applica invece allo Stato e agli EE.PP., mentre per le società a partecipazione pubblica si applica l'art.14 del Dlgs 175/2016

Il CCII non si applica altresì alla Grandi Imprese, Gruppi di imprese di rilevante dimensione, banche, assicurazioni, intermediari finanziari e società quotate



Dlgs 139/2015: E' definita «Grande» l'Impresa che nell'ultimo bilancio approvato supera almeno due dei seguenti limiti: 250 dipendenti (metodo U.L.A.), attivo patrimoniale pari a € 20m e Ricavi pari a € 40m

# L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

L'Art. 2 del CCII propone le definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento



Lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate



Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti ripetuti o altri fatti esteriori che dimostrino l'incapacità dello stesso a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori



Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale

# L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

L'Art. 2 del CCII propone altresì la definizione di «Impresa Minore» che **NON** è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale



E' minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

Attivo patrimoniale non > € 300.000 nei tre esercizi antecedenti l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

Ricavi non > € 200.000 nei tre esercizi antecedenti l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

Debiti, anche non scaduti, non > € 500.000 al momento del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

# L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA


## Perimetro di competenza OCRI:

- Imprese individuali e collettive di medie e grandi dimensioni

## Perimetro di competenza OCC:

- Imprese minori, imprese agricole, consumatori e Professionisti

# COME IL PROFESSIONISTA PUO' INTERVENIRE NELLE PROCEDURE



# I NUOVI COMPITI ASSEGNAZI ALL'ORGANO DI CONTROLLO


Art. 14: Il perno sul quale ruota la riforma è rappresentato dall'introduzione delle procedure di composizione assistita della crisi

In tale contesto l'organo di controllo avrà compiti di monitoraggio e segnalazione all'emergere di determinati alert di crisi



Nel tentativo di tamponare l'insorgere della crisi prima che la stessa divenga ingestibile mediante segnalazione agli amministratori

Qualora gli amministratori non dovessero tempestivamente provvedere ad adottare i necessari rimedi



L'organo di controllo dovrà segnalare tale circostanza al nuovo Organismo di Composizione della crisi d'Impresa (OCRI)

# I NUOVI COMPITI ASSEGNAZI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 14: Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari



Segnalano immediatamente agli amministratori l'esistenza di fondati indizi della crisi

La segnalazione deve essere motivata, per iscritto e inviata a mezzo lettera raccomandata o pec

Deve contenere la fissazione di un termine, non superiore a 30 giorni entro il quale



Gli amministratori devono riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese

# I NUOVI COMPITI ASSEGNAZI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

## La reazione degli amministratori



In caso di omessa o inadeguata risposta o di mancata adozione entro 60 gg. delle misure necessarie per superare lo stato di crisi

L'organo di controllo informa senza indugio l'OCRI fornendo ogni elemento utile di valutazione



La tempestiva segnalazione agli amministratori e poi all'OCRI costituisce causa di esonero da responsabilità solidale in capo ai sindaci per le conseguenze derivanti dalle omissioni o azioni successive compiute dagli stessi amministratori.

# I NUOVI COMPITI ASSEGNAZI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Alcune considerazioni sui primi effetti concreti derivanti dall'introduzione del nuovo Codice della Crisi d'Impresa

Non vi è dubbio che il nuovo CCII avrà un forte impatto di natura amministrativa e gestionale sulle imprese coinvolte

Ad esempio, l'organo di controllo dovrà ricevere una situazione contabile aggiornata con cadenza almeno trimestrale

In un ottica prospettica, dovrà sempre essere disponibile ed aggiornato il budget di cassa con un respiro di almeno sei mesi

Ciò renderà necessario implementare, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, l'assetto organizzativo delle imprese

# OBBLIGO SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

Art. 15: Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati:  
Agenzia delle entrate, INPS e Agente della Riscossione



hanno l'obbligo di avvisare il debitore a mezzo Pec o raccomandata a/r che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante previsto dal Decreto (vedi slide successiva)



se entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o rateizzato l'intero debito

o se non avrà fatto istanza di composizione assistita della crisi o di accesso ad altra procedura di regolazione della crisi



essi ne faranno segnalazione all'OCRI nonché all'organo di controllo della società

# OBBLIGO SEGNALAZIONE DA CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

Art. 15: La scansione temporale per l'avvio delle segnalazioni esterne



Per l'Inps l'obbligo di segnalazione scatterà dal 15/08/2020

Per l'Agente della riscossione l'obbligo scatterà dal 14/01/2021

Per l'Agenzia delle entrate l'obbligo scatterà dall'01/08/2021



La procedura di allerta esterna non scatta se il debitore è titolare di crediti d'imposta o altri crediti verso la PA (risultanti dalla piattaforma telematica) per un importo non inferiore alla metà del suo debito tributario o previdenziale

# SOGLIE DI RILEVANZA PER L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Art. 15: La scansione temporale per l'avvio delle segnalazioni esterne



| AGENZIA ENTRATE   | AGENZIA DELLA RISCOSSIONE   | INPS   |
|---|---|--|
| TEMPI   |   |  |
| Periodo di inadempimento<br><b>1° trimestre 2021</b>                            | Data di affidamento del credito<br><b>dal 15 agosto 2020</b>                      | Periodo di inadempimento<br><b>gennaio 2020</b>                                  |
| Decorrenza inadempimento<br><b>31 maggio 2021</b>                               | Scadenza del credito<br><b>14 ottobre 2020</b>                                    | Decorrenza inadempimento<br><b>16 febbraio 2020</b>                              |
| Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore<br><b>1 agosto 2021</b> | Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore<br><b>13 gennaio 2021</b> | Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore<br><b>15 agosto 2020</b> |
|   | Termine massimo per la segnalazione al debitore<br><b>14 marzo 2021</b>           | Termine massimo per la segnalazione al debitore<br><b>14 ottobre 2021</b>        |
| <b>Segnalazione all'Ocri<br/>31 ottobre 2021</b>                                | <b>Segnalazione all'Ocri<br/>12 giugno 2021</b>                                   | <b>Segnalazione all'Ocri<br/>12 gennaio 2021</b>                                 |

# SOGLIE DI RILEVANZA PER L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Art. 15: Soglie di rilevanza del debito che fanno scattare l'obbligo di segnalazione RISERVATA al debitore (dal 15/08/2020)



| Agenzia entrate                           |  |
|---|--|
| Volume affari anno precedente < € 2 mln.  | Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica > 30% volume d'affari stesso periodo e > € 25.000   |
| Volume affari anno precedente < € 10 mln. | Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica > 30% volume d'affari stesso periodo e > € 50.000   |
| Volume affari anno precedente > € 10 mln. | Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica > 30% volume d'affari stesso periodo e > € 100.000  |
| INPS                                      | Ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore al 50% di quelli dovuti nell'anno precedente e comunque superiore a € 50.000 |
| Agenzia riscossione                       | Crediti affidati dopo il 16/03/2019 scaduti da oltre 90 giorni superiori, per le imprese individuali, ad € 500.000 e, per le imprese collettive, ad € 1.000.000        |

# SOGLIE DI RILEVANZA PER L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

## Art. 15: Termini per l'invio della comunicazione al debitore

L'Agenzia entrate invia la comunicazione contestualmente all'avviso bonario relativo all'Iva non pagata

L'Inps invia la comunicazione entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre 6 mesi

L'Agente della riscossione invia la comunicazione entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie

# SOGLIE DI RILEVANZA PER L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

## Art. 15: Dubbi e criticità che dovranno essere chiariti

Il debito iva dovrebbe riferirsi al periodo coperto dalla LIPE (trimestre) e non a quello oggetto della singola liquidazione (mese)



I debiti Iva e Inps dovrebbero essere costituito dalla sola imposta o contributo e non anche dalle sanzioni e dagli interessi



In presenza di debito Iva formatosi in diversi trimestri, quale sarà il volume d'affari cui ancorare la soglia del debito scaduto ?



Cosa accade se il debitore decade dalla rateazione ? Si dovrebbe guardare al debito residuo ai fini delle soglie di rilevanza




La soglia di debito tiene conto dei soli contributi Inps dipendenti ? Sembra di NO e che vi rientrino quindi anche i contributi alle gestioni Artigiani, Commercianti e gestione Separata

# IL CERTIFICATO UNICO DEI DEBITI TRIBUTARI

Art. 364: gli uffici dell'Amministrazione finanziaria rilasciano su richiesta del debitore o del tribunale un certificato unico sull'esistenza di debiti, contestazioni in corso e già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti



Sul sito dell'Agenzia entrate è già disponibile sia il fac-simile di richiesta che il modello di certificato unico vero e proprio




La richiesta potrà essere presentata personalmente all'ufficio, per raccomandata A/R ovvero via PEC



L'Ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del debitore (cui presentare la domanda) rilascerà il certificato entro 30 giorni dalla ricezione

# IL CERTIFICATO UNICO DEI DEBITI TRIBUTARI



## CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI (Art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

|                                     |                |                    |       |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------|
| IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA | CODICE FISCALE | NUMERO PARTITA IVA |       |
| COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE      |                |                    |       |
| DOMICILIO FISCALE                   |                |                    |       |
| VIA E NUMERO CIVICO                 | C.A.P.         | COMUNE             | PROV. |

In relazione alla richiesta di rilascio del Certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del decreto legislativo 12/01/2019, n. 14,

pernvenuta in data ..... prot. n. ....

ad istanza di .....

in qualità di .....

per i debiti tributari risultanti dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, relativamente alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta di registro e agli altri tributi indiretti.

Viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria,

### SI CERTIFICA CHE

- alla data del ..../.... non risultano debiti tributari
- alla data del ..../.... risultano i debiti tributari indicati nel prospetto allegato

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Luogo e data

IL RESPONSABILE



Allegato a CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI

## PROSPETTO DEBITI TRIBUTARI (Art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

| A              | B                   | C            | D                        | E                          | F   | G                       | H                        | I         | L               | M                          |
|----------------|---------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| Tipologia atto | Identificativo atto | Anno imposta | Data notifica o consegna | Importo residuo dovuto (a) | Importo residuo dovuto non definitivo (b) | Istituti definitori AdE | Istituti definitori AdER | Dilazione | Importo sospeso | Importo in contenzioso (c) |
|                |                     |              |                          |                            |   |                         |                          |           |                 |                            |
|                |                     |              |                          |                            |   |                         |                          |           |                 |                            |
|                |                     |              |                          |                            |   |                         |                          |           |                 |                            |
|                |                     |              |                          |                            |   |                         |                          |           |                 |                            |
|                |                     |              |                          |                            |   |                         |                          |           |                 |                            |
|                |                     |              |                          |                            |   |                         |                          |           |                 |                            |

### Legenda

- a) l'importo indicato è al netto degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973 previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi
- b) l'importo non è definitivo in quanto trattasi di:
  - atto per il quale pendono i termini di impugnazione
  - atto impugnato o collegato ad atto presupposto impugnato
  - atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento
- c) l'importo indicato corrisponde all'importo oggetto di contestazione alla data di rilascio del certificato

# L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 16: Il nuovo Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI) è costituito presso ciascuna Camera di commercio





Avrà il compito di ricevere le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni alle società e dai creditori pubblici qualificati



L'OCRI dovrà gestire il procedimento di allerta ed assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi

# L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'OCRI opererà con un Referente (il Segretario generale della Cciaa) ed il Collegio degli Esperti di volta in volta nominato ex art. 17 del Decreto



Il Collegio di tre Esperti (tutti iscritti all'Albo dei gestori della crisi) verrà scelto su indicazione del Referente con i seguenti criteri



uno designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale



uno designato dal Presidente della camera di commercio o da un suo delegato, diverso dal referente



uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore

# LA GESTIONE DELL'IMPRESA NEL NUOVO ART. 2086 C.C.


L'Art. 375 del Decreto ha radicalmente modificato l'art. 2086 codice civile che adesso è titolato: «Gestione dell'impresa»

L'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato



alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale

L'imprenditore dovrà attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale



E' chiaro che viene introdotta una maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore diverso da quello individuale (quindi anche società di persone) con il concreto rischio della applicazione del reato di «bancarotta semplice» ex art. 330, comma 1 – lett. B) del CCII per non aver tempestivamente intrapreso una procedura di allerta prevista dalla legge

# I NUOVI OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI

L'art. 378 introduce nuovi obblighi per gli amministratori evidenziando la loro responsabilità nella conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

Art.  
2394 c.c.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti

Su questa base si riempie di nuovi contenuti la posizione di garanzia tradizionalmente riconosciuta in capo agli amministratori non esecutivi (parimenti responsabili)

Art. 40 C.P.: «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»

Art.  
2392 c.c.

«Gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose»

# I NUOVI OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI

(Art. 378) Quando è accertata la responsabilità degli amministratori il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra


il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o è stata aperta la procedura



e quello determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.

Ferma restando a carico degli amministratori la possibilità di provare (onere della prova a loro carico) che il danno sia determinabile in maniera diversa

Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o le stesse si dimostrano sostanzialmente inattendibili



Il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati dal curatore o liquidatore nella procedura

# SCRITTURE CONTABILI INATTENDIBILI

## Alcuni esempi di indizi di una contabilità inattendibile (Dpr n. 570/96)

Cassa negativa («anche per un solo giorno» Cassazione 27045/2017)

Omessa annotazione dei versamenti/prelevamenti operati dall'imprenditore

Rimanenze fisiche che divergono in misura rilevante da quelle contabili (+/- 10%)

Mancata rilevazione delle rimanenze di magazzino per categorie omogenee

Mancata annotazione dei criteri adottati per quantificare le rimanenze

Disponibilità liquide non indicate con separazione dei singoli c/c bancari o postali

Omessa distinta indicazione dei singoli debitori e creditori (esclusi i dipendenti)

Utilizzo di beni strumentali non iscritti a libro cespiti per oltre il 10% di quelli complessivi

Impiego di lavoratori dipendenti in nero per oltre il 10% di quelli complessivi

# INDICATORI DELLA CRISI

Il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI



Il procedimento si accende con l'emersione di indicatori di crisi che rilevano squilibri di natura reddituale, patrimoniale o finanziaria

Art. 13: Gli squilibri sono rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza dell'adeguatezza dei mezzi propri (Patrimonio Netto) rispetto a quelli di terzi (Debiti) nonché della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi



Sono significativi gli indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare



Costituiscono altresì indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24

# INDICATORI DELLA CRISI

## Art. 24: indicatori di crisi per ritardi nei pagamenti reiterati e significativi



Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

Debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare complessivo superiore a quello dei debiti non scaduti

Ai fini dell'applicazione delle misure premiali, l'iniziativa del debitore non è tempestiva se proposta dopo tre mesi dall'emersione di un indicatore

La proposta è intempestiva anche se promossa tre mesi dopo l'approvazione del bilancio in cui sono superati gli indici elaborati dal Cndcec o dal professionista indipendente

La tempestività dell'iniziativa, su richiesta del debitore, può essere attestata dal Presidente del collegio degli esperti

# INDICATORI DELLA CRISI

## Art. 25: Misure premiali per l'imprenditore che denuncia tempestivamente l'insorgere della crisi



Durante la procedura di composizione assistita gli interessi sui debiti tributari sono ridotti al tasso legale (oggi 0,8%)

Le sanzioni tributarie sono ridotte al minimo se il loro pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza

La sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà

La proroga del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella ordinaria

# INDICATORI DELLA CRISI

Nella pianificazione finanziaria occorre tenere separate le esigenze finanziarie della parte operativa, che derivano dal ciclo magazzino → crediti → debiti operativi, dalle necessità finanziarie derivanti dall'attività d'investimento



Generalmente, il ciclo magazzino → crediti → debiti è finanziato attraverso risorse di breve periodo (scopertura c/c)

Mentre gli investimenti sono finanziati da fonti a medio e lungo termine (mutuo ipotecario o chirografario)

# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

## Alcune considerazioni sul nuovo ruolo del Cndcec (art. 13, comma 2)

Il Cndcec, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica (Codici Ateco), gli indicatori di crisi di cui al comma 1

Tali indicatori, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa che indurrà l'organo di controllo alle dovute segnalazioni, prima agli amministratori e poi all'OCRI

Il Cndcec elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative, alle PMI innovative, alle società in liquidazione ed alle imprese costituite da meno di due anni

# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

Il CNDCEC ha appena elaborato 7 indicatori di crisi

1

Il primo indicatore di crisi è dato dal **patrimonio netto negativo** o al di sotto dei limiti di legge, che imporrà l'immediata ricapitalizzazione della società



Se il patrimonio netto risulta positivo si passa al calcolo del Dscr – *Debt service coverage ratio*



2

Il secondo indicatore è dato dal rapporto ( $> 1$ ) tra **flussi di cassa** attesi nei sei mesi successivi e debiti da coprire nello stesso arco temporale (*budget di cassa*)

Nella prassi si individua in  $> 1,2$  il valore dell'indice Dscr da ritenersi «*tranquillizzante*» in considerazione della volatilità intrinseca delle previsioni

# INDICATORI DELLA CRISI

Esempio  
Budget di  
Cassa

|   | PERIODO DI OSSERVAZIONE RIFORMA CRISI D'IMPRESA |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   | marzo<br>2019                                   | aprile<br>2019  | maggio<br>2019  | giugno<br>2019  | luglio<br>2019  | agosto<br>2019  | settembre<br>2019 | ottobre<br>2019 |
| <b>Saldo Cassa e Banca Iniziale</b>           | <b>12.000</b>                                   | <b>22.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>- 28.000</b> | <b>- 5.000</b>  | <b>- 36.000</b> | <b>- 14.300</b>   | <b>- 1.900</b>  |
| Incassi da clienti                            | 50.000  | 20.000          | 60.000          | 45.000          | 50.000          | 55.000          | 45.000            | 60.000          |
| Altri incassi (es. contributi)                | 3.000   | -               | -               | 6.000           | -               | -               | 2.000             | -               |
| <b>Totale Entrate attività operativa (A)</b>  | <b>53.000</b>                                   | <b>20.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>47.000</b>     | <b>60.000</b>   |
| Pagamenti fornitori per acquisti              | 35.000  | 35.000          | 40.000          | 24.000          | 32.000          | 26.000          | 21.000            | 34.000          |
| Pagamenti fornitori per servizi               | 8.000   | 2.000           | -               | 4.000           | 2.000           | 5.300           | 7.600             | 4.000           |
| Pagamenti costi del personale                 | -   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | -               |
| Altri pagamenti                               | -   | -               | 11.000          | -               | 5.000           | -               | -                 | -               |
| <b>Totale Uscite attività operativa</b>       | <b>43.000</b>                                   | <b>37.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>28.000</b>   | <b>39.000</b>   | <b>31.300</b>   | <b>28.600</b>     | <b>38.000</b>   |
| Flusso attività operativa                     | 10.000  | -17.000         | 9.000           | 23.000          | 11.000          | 23.700          | 18.400            | 22.000          |
| Investimenti                                  | -   | -               | 50.000          | -               | 67.000          | -               | 6.000             | -               |
| Pagamento rate mutui passivi                  | -   | -               | 40.000          | -               | -               | -               | -                 | -               |
| Pagamento interessi passivi                   | -   | -               | 2.000           | -               | -               | 2.000           | -                 | -               |
| <b>Totale Uscite (B)</b>                      | <b>43.000</b>                                   | <b>37.000</b>   | <b>143.000</b>  | <b>28.000</b>   | <b>106.000</b>  | <b>33.300</b>   | <b>34.600</b>     | <b>38.000</b>   |
| <b>Flusso finanziario (A)-(B)</b>             | <b>10.000</b>                                   | <b>- 17.000</b> | <b>- 83.000</b> | <b>23.000</b>   | <b>- 56.000</b> | <b>21.700</b>   | <b>12.400</b>     | <b>22.000</b>   |
| <b>1 Saldo Banche</b>                         | <b>22.000</b>                                   | <b>5.000</b>    | <b>- 78.000</b> | <b>- 5.000</b>  | <b>- 61.000</b> | <b>- 14.300</b> | <b>- 1.900</b>    | <b>20.100</b>   |
| 2 Possibilità di utilizzo affidamenti bancari | 40.000  | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000            | 40.000          |
| <b>1+2 Fabbisogno finanziario</b>             | -   | -               | <b>- 38.000</b> | -               | <b>- 21.000</b> | -               | -                 | -               |
| <b>LEVE di INTERVENTO</b>                     |   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |
| + Finanziamento/Versamento soci               | -   | -               | 20.000          | -               | -               | -               | -                 | -               |
| + Incremento indebitamento finanziario        | -   | -               | 30.000          | -               | -               | -               | -                 | -               |
| + Cessione di attività                        | -   | -               | -               | -               | 25.000          | -               | -                 | -               |
| <b>Totale entrate programmate</b>             | -   | -               | <b>50.000</b>   | -               | <b>25.000</b>   | -               | -                 | -               |
| + Revisione budget                            |   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |
| - Moratoria scadenze pagamenti                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |
| + Anticipo incassi crediti                    |   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |
| <b>Sostenibilità</b>                          | -   | -               | <b>12.000</b>   | -               | <b>4.000</b>    | -               | -                 | -               |

*Nel momento in cui il  
debito dovesse  
rivelarsi insostenibile  
esistono tre  
soluzioni:*

- 1) *Accensione  
nuove linee di  
credito bancarie;*
- 2) *Cessione di  
asset aziendali;*
- 3) *Apporti dai soci*

# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

Solo se i primi 2 indicatori non scattano, si esaminano gli indici di settore (diversificati per settore di attività) che dovranno essere considerati congiuntamente nel senso che la crisi si presume al superamento di tutti i cinque indicatori



Il superamento delle soglie stabilite per i vari indici fornisce la ragionevole presunzione che l'azienda sia entrata in crisi

ma non implica alcun automatismo dovendosi valutare unitariamente le specificità aziendali e le prospettive gestionali

L'analisi deve essere condotta sia sul bilancio approvato (il primo sarà il bilancio 2019) che sui bilanci trimestrali intermedi, da costruirsi secondo i principi dell'OIC 30

# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

## I cinque indicatori di crisi da monitorare congiuntamente

3

Sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato)

4

Adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti complessivi)

5

Ritorno liquido dell'attivo (cash flow/attivo)

6

Liquidità (attività a breve/passività a breve)

7

Indebitamento previdenziale e tributario (debiti prev.trib./attivo)


# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

I cinque indicatori di crisi da monitorare congiuntamente



| SETTORE                                     | ONERI FINANZIARI<br>/ RICAVI | PATRIMONIO NETTO<br>/ MEZZI TERZI | ATTIVO A BREVE<br>/ PASSIVO A BREVE | CASHFLOW<br>/ ATTIVO | DEB. TRIB. PREV<br>/ ATTIVO |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| (A) Agricoltura silvicoltura e pesca        | 2,8%                         | 9,4%                              | 92,1%                               | 0,3%                 | 5,6%                        |
| (B) Estrazione (C) Manifattura              |                              |                                   |                                     |                      |                             |
| (D) Produzione energia/gas                  | 3,0%                         | 7,6%                              | 93,7%                               | 0,5%                 | 4,9%                        |
| (E) Fornitura acqua reti fognarie e rifiuti |                              |                                   |                                     |                      |                             |
| (D) Trasmissione energia/gas                | 2,6%                         | 6,7%                              | 84,2%                               | 1,9%                 | 6,5%                        |
| (F41) Costruzione di edifici                | 3,8%                         | 4,9%                              | 108,0%                              | 0,4%                 | 3,8%                        |
| (F42) Ingegneria civile                     |                              |                                   |                                     |                      |                             |
| (F43) Costruzioni specializzate             | 2,8%                         | 5,3%                              | 101,1%                              | 1,4%                 | 5,3%                        |
| (G45) Commercio autoveicoli                 |                              |                                   |                                     |                      |                             |
| (G46) Comm ingrosso (D) Distr. energia/gas  | 2,1%                         | 6,3%                              | 101,4%                              | 0,6%                 | 2,9%                        |
| (G47) Commercio al dettaglio                |                              |                                   |                                     |                      |                             |
| (I56) Bar ristoranti                        | 1,5%                         | 4,2%                              | 89,8%                               | 1,0%                 | 7,8%                        |
| (H) Trasporto e magazzinaggio               |                              |                                   |                                     |                      |                             |
| (I55) Hotel                                 | 1,5%                         | 4,2%                              | 86,0%                               | 1,4%                 | 10,2%                       |
| (JMN) Servizi alle imprese B2B              | 1,8%                         | 5,2%                              | 95,4%                               | 1,7%                 | 11,9%                       |
| (PQRS) Servizi alle persone                 | 2,7%                         | 2,3%                              | 69,8%                               | 0,5%                 | 14,6%                       |

### Grafico 3 - Il quadro degli indicatori nell'accertamento dello stato di crisi



# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

Indicatori di crisi per le imprese neo costituite (< due anni)

Indicatori di crisi per le imprese in liquidazione

In questi casi l'unico indicatore di crisi rilevante è dato dal PATRIMONIO NETTO NEGATIVO

Rapporto tra valore di realizzo dell'attivo liquidabile e debiti complessivi della società

Rilevano anche reiterati e significativi ritardi nei pagamenti e un Dscr < 1

Non rileva invece un PN negativo perché potrebbe derivare da un minor valore di libro degli asset rispetto a quanto realizzabile dalla loro liquidazione

# LA PERIODICITA' NEI CONTROLLI

L'Art. 14 richiede che l'organo amministrativo valuti costantemente se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione



Sempre l'Art. 14 richiede all'organo di controllo la segnalazione tempestiva all'organo amministrativo dell'esistenza di fondati indizi di crisi



Il riferimento ai tre mesi di superamento degli indici comporta l'esigenza di una valutazione almeno trimestrale degli stessi

In assenza di bilancio approvato i controlli saranno effettuati sulla base di situazioni contabili infrannuali (OIC 30)

In caso di bilanci non approvati dall'assemblea o di bilanci infrannuali, sarà necessario che tali documenti siano previamente approvati dall'organo amministrativo o dal responsabile delle scritture contabili

# EVENTUALE INIDONEITA' DEGLI INDICI FORMULATI DAL CNDCEC

L'impresa che non ritenga adeguati gli indici elaborati dal Cndcec a motivo delle proprie peculiari caratteristiche ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici sostitutivi idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi

Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa e tale attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante

La dichiarazione, attestata in conformità all'art. 13-3<sup>a</sup> comma, 2<sup>a</sup> periodo, produce effetti per l'esercizio successivo

Come si dovrà comportare chi non è tenuto alla nota integrativa (Micro imprese, Società di persone e Ditte individuali) ?

# CONSIDERAZIONI FINALI SUI POSSIBILI SCENARI FUTURI

## I rischi che potrebbero nascondersi dietro la riforma - 1



|   |  |
|---|--|
| Centralità del bilancio di esercizio                    | Alla base delle nuove disposizioni vi sono sempre i bilanci di esercizio, per cui diventa fondamentale la prudenza e la precisione nelle valutazioni     |
| Punti di debolezza sul fronte dei ricavi                | Una valutazione o una quantificazione delle rimanenze non aderenti alla realtà finirebbe per distorcere la veridicità di taluni indici di bilancio       |
| Punti di debolezza sul fronte dell'attivo               | E' piuttosto diffusa la prassi di una generosa capitalizzazione delle spese pluriennali o di costi interni tramite imputazione alla voce A.4 dei ricavi  |
| Punti di debolezza sul fronte delle immobilizzazioni    | Applicando specifiche leggi che si sono succedute nel tempo, sono state rivalutate immobilizzazioni al fine di utilizzare la riserva a copertura perdite |
| Punti di debolezza sul fronte degli accantonamenti      | Non sempre viene operato l'accantonamento al fondo svalutazione crediti o ai fondi rischi ed oneri per non appesantire il conto economico                |
| Punti di debolezza sul fronte della fiscalità differita | Talvolta l'iscrizione delle imposte differite attive (componente positiva di reddito) è basata più sulla speranza che sulla certezza del loro recupero   |

# CONSIDERAZIONI FINALI SUI POSSIBILI SCENARI FUTURI

## I rischi che potrebbero nascondersi dietro la riforma - 2



|  |   |
|--|---|
| L'emersione di falsi positivi e negativi                       | Una indiscriminata applicazione degli indici potrebbe far accendere segnali di crisi in aziende sane ovvero non segnalare dinamiche aziendali già in crisi conclamata                                     |
| Ruolo effettivo degli OCRI                                     | Ci si augura che non diventino dei passacarte tra l'organo di controllo e i PM, ma aiutino concretamente le imprese nel tentativo di uscire dalla crisi   |
| Confidenzialità della procedura                                | Appare fondamentale per non mettere in pericolo la continuità dei contratti in corso e non allarmare il sistema bancario e sindacale  |
| Gioco di squadra tra i professionisti                          | Sarebbe triste constatare che i circa 150.000 nuovi incarichi vengano in larga parte acquisiti dalle grandi società di revisione con tariffe ridotte che soltanto loro possono permettersi                |
| Rischi di frammentazione delle imprese                         | E' probabile che le piccole Srl, per sfuggire ai nuovi obblighi ed evitare i controlli, modificheranno il proprio modello societario in società di persone con ricadute pesanti sul tessuto economico     |
| Il nuovo sistema di allerta incrementa i costi della procedura | I compensi degli esperti dell'OCRI sono soddisfatti in prededuzione nel caso di successiva procedura concorsuale e ciò aumenta il rischio di diminuzione delle risorse per la soddisfazione dei creditori |

Grazie e Arrivederci